CITTA' DI VERCELLI

SETTORE EDILIZIA, AMBIENTE E SICUREZZA TERRITORIALE

Servizio Politiche Ambientali ed Energetiche

INTERVENTI DI CURA E GESTIONE DEL VERDE VERTICALE DELLA CITTA' DI VERCELLI

ACCORDO QUADRO

(Art. 59 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n° 50)

DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Marco Tanese

_____

ELABORATO N. **05**	OGGETTO **CAPITOLATO D'ONERI**
DATA: AGOSTO 2023	
GRUPPO DI PROGETTAZIONE: Dott. Agronomo Alberto Mallarino Ing. Eva Ferraris	....
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: Ing. Eva Ferraris	.....

REG. INT. N. BOD5-350-2023

Sommario

Sommario 1
PARTE PRIMA -CONDIZIONI GENERALI 3
Art. 1 - OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO 3
Art. 2 - VALORE DELL'ACCORDO QUADRO, ARTICOLAZIONE IN LOTTI 3
Art. 3 – MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 4
Art. 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO 4
Art. 5 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO D'ONERI 5
Art. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO 5
Art. 7 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO 6
Art. 8 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE OPERATIVO DI CANTIERE 7
Art. 9 – NORME GENERALI 7
PARTE SECONDA: DISCIPLINA PER L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO-QUADRO 8
Art. 10 - TIPOLOGIA D'INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI 8
Art. 11 – LETTERA-CONTRATTO: FINALITÀ E CONTENUTI 9
Art. 12 – PRESA DI CONOSCENZA DELLA LETTERA-CONTRATTO/ORDINE DI SERVIZIO 9
Art. 13 – OSSERVAZIONI DELL'APPALTATORE 10
Art. 14 – PRESCRIZIONI SPECIALI 10
Art. 15 – CONDOTTA DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI 11
Art. 16 - CONSEGNA ED INIZIO DEI SERVIZI 11
Art. 17 – SOSPENSIONI E PROROGHE 12
Art. 18 – PENALI 12
Art. 19 - ULTIMAZIONE DEI SERVIZI 13
Art. 20 - SUBAPPALTO 13
Art. 21 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 14
PARTE TERZA: DISCIPLINA ECONOMICA 14
Art. 22 –ANTICIPAZIONE 14
Art. 23 – PAGAMENTI IN ACCONTO 14
Art. 24 – PAGAMENTI A SALDO 15
Art. 25 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO 15
Art. 26 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 15
Art. 27 - REVISIONE PREZZI 16

Art. 28 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 16
Art. 29 - CONTABILIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI 16
PARTE QUARTA: CAUZIONI E GARANZIE 17
Art. 30 - GARANZIA PROVVISORIA 17
Art. 31 - CAUZIONE DEFINITIVA 17
Art. 32 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE 18
Art. 33 - POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL'APPALTATORE 19
PARTE QUINTA: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 19
Art. 34 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA 19
Art. 35 – D.U.V.R.I. 20
PARTE SESTA: ALTRI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE, MANODOPERA, CONTROVERSIE 20
Art. 36 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE 20
Art. 37 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ADDETTI 21
Art. 38 - RESPONSABILITA' E FALLIMENTO DELL'APPALTATORE 22
Art. 39 – RISERVE E CONTROVERSIE 22
Art. 40 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO 22
Art. 41 - VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI 24
Art. 42 - ULTIMAZIONE DEI SERVIZI 24
Art. 43 - TERMINI PER LA VERIFICA DI CONFORMITA' 25
Art. 44 - PRESA IN CONSEGNA DEI SERVIZI ULTIMATI 25
PARTE SETTIMA – DISPOSIZIONI FINALI 26
Art. 45 - ELEZIONE DOMICILIO 26
Art. 46 - IMPOSTE E ONERI FISCALI 26
Art. 47 - NORMATIVA ANTIMAFIA 26
Art. 48 - PATTO DI INTEGRITA' 26
Art. 49- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 27
Art. 50 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI 27
Art. 51 - TRIBUNALE COMPETENTE 27
Art. 52 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 27
ALLEGATO 1 - schema di lettera contratto
ALLEGATO 2 – Patto di Integrità
ALLEGATO 3 – DUVRI

PARTE PRIMA -CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO

1. Il presente Capitolato ha per oggetto i contenuti di un accordo quadro da stipulare con un solo operatore economico (art. 59 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36) inerente la cura e la gestione del verde verticale della città di Vercelli, costituito da viali ed alberature stradali, gruppi di alberi e soggetti arborei esemplari radicati presso le aree verdi, le aree di pertinenza di istituti scolastici, parcheggi e soggetti isolati, e stabilisce le condizioni che regoleranno l'appalto del servizio nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso e che resteranno in vigore per il periodo di sua validità.
2. Per quanto attiene ad ogni singola attività che verrà ordinata nel corso di validità del relativo contratto, si rinvia al successivo art. 12.
3. Il presente accordo quadro stabilisce:
   - la tipologia di prestazioni affidabili elencate nell'elenco prezzi;
   - la durata dell'accordo quadro;
   - il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i servizi contemplati nell'accordo quadro.
4. Le prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro consistono nella realizzazione di interventi di potatura di varia natura, abbattimenti e consolidamenti inerenti il verde verticale del Comune di Vercelli. L'Accordo Quadro si estende automaticamente anche alle strade, piazze, parcheggi e marciapiedi che dovessero entrare a far parte del patrimonio del Comune di Vercelli, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula senza che l'appaltatore che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Il servizio che forma oggetto dell'appalto riguarderà pertanto l'intero territorio comunale, con eventuale attivazione parallela di singoli cantieri, da effettuarsi seguendo le indicazioni della Stazione Appaltante, secondo le seguenti tipologie d'intervento di manutenzione, qui descritte a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- potatura di rimonda dai seccumi di soggetti arborei di altezze diverse;
- potatura di rialzo delle chiome di soggetti arborei di altezze diverse;
- potatura di contenimento con la tecnica del "taglio di ritorno" di soggetti arborei di altezze diverse;
- potatura in forma obbligata di Conifere o Latifoglie di altezze diverse;
- abbattimento di soggetti arborei di altezze diverse in ubicazioni urbane;
- consolidamento statico o dinamico delle chiome di soggetti arborei di altezze diverse in ubicazioni urbane.

Art. 2 - VALORE DELL'ACCORDO QUADRO, ARTICOLAZIONE IN LOTTI

Secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 16, del D.lgs. n. 36/2023, il valore massimo del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata dell'accordo quadro è stato così stimato:

ACCORDO QUADRO ANNI 2023-2025 – VALORE COMPLESSIVO

	Colonna a)	Colonna b)	Colonna c)
	Importo servizi	Importo soggetto a ribasso	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
A MISURA	**€ 210.000,00**	**€ 202.000,00**	**€ 8.000,00**

al netto dell'I.V.A. nella misura di legge, quantificato e contabilizzato per ogni intervento.

2. Il valore massimo del contratto relativo al **LOTTO 1, oggetto del primo affidamento** nell'ambito dell'accordo quadro complessivo, è stato così stimato:

ACCORDO QUADRO LOTTO 1

	Colonna a)	Colonna b)	Colonna c)
	Importo servizi	Importo soggetto a ribasso	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza
A MISURA	**€ 44.041,43**	**€ 45.201,45**	**€ 1.839,98**

3. Il predetto importo è puramente indicativo in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato alle effettive attività che verranno di volta in volta ordinate dal Direttore Esecutivo del Servizio (D.E.C.) nel corso di validità del presente accordo quadro e comprende gli oneri per la sicurezza ai quali non viene applicato il ribasso d'asta.

I suddetti oneri della sicurezza sono stati stimati - percentualmente sul tetto massimo dell'accordo quadro - preventivamente in **€ 1.839,98 per il primo lotto ed in € 8.000,00 per l'accordo quadro complessivo**, e costituiscono i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori. Durante l'esecuzione degli interventi i reali oneri della sicurezza saranno valutati secondo l'allegato elenco prezzi e corrisposti a misura secondo quanto effettivamente quantificato e contabilizzato per ogni singolo intervento.

4. Non vi è alcuna garanzia da parte dell'affidatario dell'attivazione di lotti successivi al primo sino al raggiungimento del valore massimo dell'accordo quadro previsto al comma 1 del presente articolo. Il mancato affidamento di lotti successivi al primo non comporta diritto alcuno da parte dell'Impresa di chiedere compensi a qualsiasi titolo.

Art. 3 – MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato "a misura"; il corrispettivo viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari "invariabili" dell'elenco allegato al contratto al netto del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

Art. 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente accordo ha la durata di **2 (due) anni** decorrenti dalla data di consegna dei servizi risultante da relativo verbale.

2. **L'ACCORDO QUADRO - LOTTO 1** ha la durata di **2 mesi** decorrenti dalla data di consegna dei servizi risultante da relativo verbale. I servizi devono concludersi comunque entro il 30.11.2023.
3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare di 1 anno la validità dell'accordo quadro complessivo e dell'ACCORDO QUADRO – LOTTO 1, mediante comunicazione scritta entro 15 giorni dalla scadenza.
4. In ogni caso il corrispettivo per le prestazioni non potrà eccedere l'importo di cui all'art. 2, ferme restando tutte le altre pattuizioni previste dall'accordo quadro e dalla legislazione in materia di servizi pubblici.
5. L'accordo quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse stata affidata alcuna attività, senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Impresa di chiedere compensi a qualsiasi titolo. Qualora l'importo del contratto venga esaurito prima della scadenza naturale, il contratto si intende automaticamente concluso.

Art. 5 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO D'ONERI

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati costituenti l'Accordo Quadro vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato d'Oneri tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nella lettera di invito e suoi allegati o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto – Lettera d'invito - Capitolato d'Oneri – Lettera Contratto, salvo che in tali atti non sia diversamente prescritto. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, salvo diversa specifica, alla D.E.C.. secondo il principio di maggior tutela per la Stazione Appaltante.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato d'Oneri, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

1. Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro e si intendono in esso richiamati:
   a) Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 19.4.2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato d'Oneri o non previsto da quest'ultimo;
   b) il presente Capitolato d'Oneri;
   c) il Capitolato Tecnico e Prestazionale;
   d) l'elenco prezzi unitari richiamato ai precedenti art. 2, c. 2 ed art. 3 c. 1;
   e) il piano operativo di sicurezza (POS) redatto dall'Impresa, di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i) del d.Lgs. 81/2008;
   f) le polizze di garanzia previste dal D.Lgs 36/2023 e dalle norme ad esso collegate;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di servizi pubblici e in particolare:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. (altresì indicati nel presente Capitolato come "Codice") e le relative norme di attuazione;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Art. 7 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i servizi, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, l'appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:
   - di avere preso piena e perfetta conoscenza dei documenti d'appalto;
   - di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli posti a base d'appalto, con particolare riferimento alla tipologia di intervento e alle caratteristiche di ubicazione degli interventi e costruttive, anche in relazione ai costi per l'attuazione dei piani di sicurezza;
   - di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.

4. Poiché è scopo dell'Amministrazione Comunale assicurare con il presente accordo quadro interventi pronti, tempestivi e, quando ne ricorra il caso, urgenti, a tal fine l'impresa aggiudicataria è obbligata (in proprio o sulla base di disponibilità concessa da terzi), ad avere la disponibilità di una sede operativa adeguatamente attrezzata entro il raggio di 150 km dal territorio comunale (distanza misurata da Google Maps dalla sede operativa al Municipio del Comune di Vercelli). L'Appaltatore, mediante propria organizzazione interna, dovrà comunque garantire i tempi di risposta di cui all'art.10.

5. I commi 1 - 2 - 3 del presente articolo sono ritenuti validi ed applicabili anche nel caso di consegna dei servizi in via d'urgenza.
6. In ogni caso non si può procedere alla stipulazione del contratto o alla consegna dei servizi senza la sottoscrizione di apposito verbale sottoscritto concordemente tra Responsabile del Procedimento e Appaltatore in cui si dà atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

Art. 8 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE OPERATIVO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 145/2000; a tale domicilio viene recapitata tutta la corrispondenza e si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall'accordo quadro.
2. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i servizi, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del citato Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro soggetto di comprovata competenza professionale e con l'esperienza necessaria per la conduzione delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. Il direttore di cantiere dovrà essere **reperibile telefonicamente** al fine di ricevere eventuali disposizioni relativi agli interventi di urgenza ed emergenza di cui al successivo art. 13 e dovrà contattare giornalmente la Direzione dell'Esecuzione del Contratto per ricevere eventuali disposizioni e curare, per conto dell'Appaltatore, la esecuzione degli stessi.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei servizi ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. E' richiesta la presenza continua e costante sui diversi cantieri attivati con Lettera Contratto del Capo Cantiere nominato dall'impresa. Il Direttore Esecutivo del Servizio (D.E.C.) ha il diritto di esigere il cambiamento del Capo Cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza, comprese le continue e immotivate assenze. In caso di assenza temporanea, il Capo Cantiere dovrà delegare qualcun altro a interloquire con il D.E.C. e con chiunque avente titolo si presenti in cantiere; in caso di assenza prolungata del Capo Cantiere, dovrà esserne nominato un altro.
6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 9 – NORME GENERALI

L'impresa provvederà a sua cura e a sue spese ad ottenere dall'Amministrazione Comunale le eventuali autorizzazioni necessarie per l'occupazione temporanea delle strade pubbliche di servizio per accesso al cantiere e per l'impianto del cantiere stesso.

PARTE SECONDA: DISCIPLINA PER L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO-QUADRO

Art. 10 - TIPOLOGIA D'INTERVENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. I servizi oggetto dell'Accordo Quadro, sommariamente identificati e descritti al precedente art. 1, consistono in interventi non predeterminati nel numero, che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità come dalle disposizioni delle singole Lettere-contratto/Ordini di Servizio (cfr. successivo art. 12) assunti dal D.E.C. in corso d'opera e sono identificabili in due categorie d'intervento:

a. **intervento ordinario**;
b. **intervento programmato**.

2. Gli interventi di cui ai precedenti punti 1.a e 1.b sono eseguibili, secondo tempi e modalità descritti negli articoli seguenti, a emissione di ordinativi da parte del D.E.C. (lettera-contratto); per gli interventi di cui al precedente punto 1.b la lettera-contratto può essere accompagnata da stima dei servizi e/o elaborati grafici redatti dalla S.A..

3. A seconda del tempo di risposta prefissato per l'Appaltatore, gli interventi vengono classificati secondo le sotto riportate casistiche:

- ✓ **intervento di emergenza**: affidato tramite comunicazione verbale, telefonica o trasmessa a mezzo fax e successivamente confermato in forma scritta. Deve essere iniziato **entro 1 ora** dal ricevimento dell'ordine, anche telefonico, restando a carico dell'appaltatore il continuo contatto telefonico con il tecnico che ha attivato l'intervento o con il personale, indicato dal D.E.C., presente sul luogo d'intervento, ove si concorderanno le relative modalità operative. L'Appaltatore dovrà assicurare, sempre entro 1 ora dal ricevimento dell'ordine, l'impiego di tutte le professionalità richieste dal caso specifico secondo le indicazioni del D.E.C.. L'intervento dovrà essere attivato con le medesime tempistiche, qualora l'impresa sia stata preventivamente allertata - rimanendo valida la comunicazione telefonica - anche negli orari notturni e nei giorni festivi.
- ✓ **intervento di urgenza**: affidato tramite comunicazione verbale, telefonica o trasmessa a mezzo fax e successivamente confermato in forma scritta. Deve essere iniziato **entro 4 ore** dal ricevimento dell'ordine, sia nei giorni feriali che festivi, in orario diurno e/o notturno;
- ✓ **intervento ordinario**: affidato tramite ordine di servizio, che deve essere iniziato **entro 3 giorni**, dal ricevimento dell'ordine o comunque secondo i tempi stabiliti dal D.E.C.;
- ✓ **intervento programmabile**: affidato tramite ordine di servizio e individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite dalla Stazione Appaltante che ne definisce, attraverso il Responsabile del Procedimento ed il D.E.C., i tempi e i modi di esecuzione degli stessi.

4. La classificazione dell'intervento se ordinario o programmato così come la decisione delle risorse da mobilitare sono stabilite ad insindacabile giudizio del D.E.C.. Per quanto riguarda le risorse da mobilitare per ciascun cantiere, qualora la tipologia d'intervento desse luogo a contabilizzazioni in economia assentite dal D.E.C., la stessa potrà sindacare sul numero di risorse poste in campo.

5. L'Appaltatore dovrà operare quando richiesto contemporaneamente anche in più cantieri indipendenti ed autonomi, anche distinti fra di loro, sia relativi ad una medesima categoria che con lavorazioni specifiche di maestranze diverse. Tutti i servizi dovranno essere eseguiti in tempi e modi indicati dalla Direzione Servizi.

6. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di indicare all'Appaltatore i luoghi dove debbano essere prioritariamente iniziati i servizi e/o concentrati i mezzi d'opera a seconda delle diverse circostanze e di quanto possa essere richiesto, anche in corso d'opera, dal pubblico interesse. L'appaltatore non potrà, per questo, trarre motivi per la richiesta di maggiori compensi o indennizzi essendo i sopra citati oneri già compresi nei prezzi offerti in fase di gara.

Art. 11 – LETTERA-CONTRATTO: FINALITÀ E CONTENUTI

1. La Lettera-Contratto è il documento fondamentale comprovante i singoli eventi, tecnici, economici e temporali, che danno luogo al regolamento dei rapporti contrattuali tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, ai reciproci diritti e doveri, alle obbligazioni corrispettive. La medesima viene redatta ed emessa in formula di Ordine di Servizio.
2. L'appaltatore deve eseguire i servizi previsti da ogni specifica Lettera-contratto/Ordine di Servizio (di seguito denominato solamente come Ordine di Servizio). Il Comune non è vincolato e può sottrarsi a qualunque onere, senza altra motivazione, per servizi eseguiti solo parzialmente rispetto a quanto previsto nell'Ordine di Servizio e che ritenga inaccettabili o non funzionali allo scopo per il quale erano stati ordinati, nonché per quelli eseguiti in assenza di Ordine di Servizio.
3. L'Ordine di Servizio è emesso in forma scritta in duplice originale e contiene:
   a. nome o identificazione dell'impresa cui è diretto;
   b. descrizione sommaria e ubicazione dei servizi da eseguire;
   c. data di emanazione, numero d'ordine, firma del D.E.C.;
   d. termine di inizio e termine per l'ultimazione dei servizi ovvero tempo utile per la loro esecuzione;
   e. stima sommaria dei servizi;
4. In caso di Ordine di Servizio confermativo di una disposizione verbale o telefonica, viene indicata la data e l'ora del colloquio o della telefonata, che costituiscono la data o l'ora di riferimento, nonché il nominativo di chi vi aveva provveduto, qualora diverso dal sottoscrittore dell'ordine confermativo scritto. In tal caso la disposizione verbale o telefonica deve essere confermato in forma di Ordine di Servizio entro i successivi tre giorni. Qualora la Stazione Appaltante non provveda a confermare la disposizione verbale o telefonica entro i tre giorni, l'Appaltatore è tenuta a comunicarlo per iscritto al responsabile del procedimento entro i successivi tre giorni.

Art. 12 – PRESA DI CONOSCENZA DELLA LETTERA-CONTRATTO/ORDINE DI SERVIZIO

1. L'Appaltatore prende conoscenza dell'Ordine di Servizio secondo una delle seguenti modalità:
   a. mediante ritiro dello stesso presso gli uffici comunali secondo cadenza ritenuta più opportuna per garantire il rispetto dei tempi di cui all'art.11 comma 3;
   b. mediante trasmissione via telefax o via posta elettronica certificata, con prova interna di ricevuta;
   c. mediante avviso verbale o telefonico (ferma restando la successiva conferma scritta) al recapito di cui al precedente art.11 comma 5 esclusivamente riguardo gli interventi di emergenza e di urgenza.
2. Avendo la Stazione Appaltante trasmesso l'ordine di servizio secondo una delle suddette modalità, l'Appaltatore è ritenuto senz'altro a conoscenza dell'ordine di servizio e di tutti i suoi contenuti, compresi i termini per l'esecuzione, i prezzi e le modalità esecutive.

Art. 13 – OSSERVAZIONI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore ha facoltà di formulare osservazioni relativamente alle lavorazioni ordinate in un ordine di servizio entro il termine ivi prescritto per l'inizio dei servizi, apponendo le relative annotazioni sull'originale dello stesso, che viene restituito tempestivamente, a tale scopo, al D.E.C..
2. Il responsabile del procedimento, sentito il D.E.C., rigetta in forma scritta le osservazioni in contrasto col presente Capitolato, con norme dallo stesso richiamate o con l'ordinamento giuridico applicabile in materia di servizi pubblici, confermando l'ordine di servizio senza alcuna proroga, variazione o modifica.
3. Se il responsabile del procedimento riconosce l'ammissibilità di osservazioni può annullare in tutto o in parte l'ordine di servizio, sostituirlo con un altro oppure confermarlo modificandone in tutto o in parte i contenuti.
4. Per i servizi urgenti o di somma urgenza l'Appaltatore non può avanzare osservazioni o riserve preventive mentre può presentarle unitamente alla successiva formalizzazione scritta di quanto precedentemente ordinato per le vie brevi, a servizi eseguiti.
5. Non sono ammesse osservazioni in ordine ai termini e ai tempi di esecuzione, se non per cause accertate di forza maggiore o giustificate da ragioni organizzative o finanziarie riferite all'impresa.
6. La mancata ottemperanza all'ordine di servizio confermato o modificato comporta l'applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato.

Art. 14 – PRESCRIZIONI SPECIALI

1. Poiché è scopo dell'Amministrazione Comunale. assicurare con il presente accordo quadro interventi pronti e tempestivi l'impresa aggiudicataria è obbligata:
   - ad avere la disponibilità di un **magazzino** adeguatamente attrezzato (proprio o messo a disposizione da terzi) **nel raggio di 150 km dal territorio comunale** (distanza misurata da Google Maps dalla sede operativa al Municipio del Comune di Vercelli).
   - ad avere la possibilità di utilizzare, per tutta la durata del periodo contrattuale, ivi incluso specificatamente ed esplicitamente anche l'intero mese di agosto (con esclusione solo di periodi prolungati di temperature rigide nei mesi invernali), un vivaio situato **nel raggio di 150 km dal territorio comunale** (distanza misurata da *Google Maps* dalla sede operativa al Municipio del Comune di Vercelli), che garantisca il rifornimento continuativo di specie vegetali. In sede di dimostrazione dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento i concorrenti chiamati a produrre la documentazione dovranno poi allegare attestati rilasciati dagli impianti suddetti a supporto di quanto dichiarato.

Nel caso di impianti di proprietà del concorrente, sarà invece sufficiente che questo dichiari tale circostanza e si impegni a mantenere in funzione l'impianto secondo le necessità derivanti dall'esecuzione del presente appalto.

2. Allo scopo di garantire immediatezza e continuità degli interventi, l'Impresa appaltatrice dovrà tenere in servizio a disposizione della Stazione Appaltante, in qualsiasi periodo dell'anno, **n. 1 squadra composta da non meno di 4 (quattro) addetti** (min. n. 3 operai + n. 1 direttore operativo di cantiere), in grado di utilizzare le attrezzature e munite di mezzi idonei ad eseguire le lavorazioni oggetto del presente accordo quadro.

Il personale dovrà comprendere una figura di direttore operativo di cantiere dedicato che garantisca la propria presenza stabile durante tutte le fasi del cantiere.

Le squadre dovranno presentarsi nel luogo di intervento nei luoghi e negli orari stabiliti dal D.E.C. con appositi ordinativi.

L'Appaltatore, mediante propria organizzazione interna, dovrà garantire i tempi di risposta di cui all'art.10.

Art. 15 – CONDOTTA DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI

1. L'Appaltatore deve organizzare ed eseguire i servizi con personale idoneo, per numero e professionalità, in modo da poter gestire gli interventi in modo efficace secondo le necessità della Stazione Appaltante, garantendo la loro esecuzione nel rispetto della regola dell'arte e della sicurezza sui luoghi di lavoro
2. L'Appaltatore, dovrà, in particolare:
    - gestire l'esecuzione degli interventi con procedure che consentano, in qualunque momento, la loro precisa identificazione, con riferimento:
        - all'oggetto degli interventi;
        - ai luoghi per i quali sono stati richiesti gli interventi;
        - ai tipi e alle categorie di lavoro interessate dagli interventi;
    - eseguire i servizi in funzione della sicurezza degli utenti;
    - elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all'esame della Direzione dei Servizi, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva;
    - redigere "rapporto di lavoro", che dovrà contenere il numero degli operai e la loro qualifica, le ore di lavoro, le lavorazioni effettuate e quantitativo e descrizione dei materiali impiegati. In assenza di tale rapporto la contabilità verrà redatta in base all'insindacabile giudizio della DEC.
    - fornire al D.E.C. tempestivo riscontro della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata distintamente per singolo intervento con la specifica di categorie e voci di lavorazioni conformi all'elenco prezzi contrattuale.
3. I servizi dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso dei luoghi oggetto degli interventi gestendo adeguatamente le interferenze con l'utenza. L'Appaltatore dovrà, quindi, prevedere:
    - particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità d'uso del suolo pubblico;
    - la possibilità che gli interventi vengano eseguiti in più fasi;
    - la possibilità di dover attendere la disponibilità dei luoghi.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i servizi nel rispetto di quanto sopra, ancorché ciò non risulti conveniente per l'Appaltatore stesso, che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.

Art. 16 - CONSEGNA ED INIZIO DEI SERVIZI

1. L'esecuzione dell'appalto ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei servizi, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il D.E.C. indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. Nel caso di mancata stipula del contratto, l'impresa avrà diritto al solo pagamento di quanto già realizzato ai prezzi d'elenco depurati del ribasso d'asta.
3. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna parziale. In tal caso l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei servizi che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree disponibili.

4. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei servizi, il D.E.C. fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei servizi, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

5. Ai fini degli adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008, oltre alla gestione della salute e sicurezza sul lavoro per i rischi specifici connessi all'esecuzione dei servizi a carico dell'Appaltatore, dovrà essere fatto riferimento al D.U.V.R.I. allegato al progetto del servizio relativo alla gestione dei rischi da interferenza.

Art. 17 – SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche avverse od altre circostanze impediscano che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, l'appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla DEC indicando le motivazioni che impediscono il regolare proseguimento dei servizi e attendere l'autorizzazione da parte del Settore che costituisce formale sospensione dei servizi.
2. L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i servizi nei termini fissati, potrà chiedere una motivata proroga che, se ritenuta giustificata, sarà concessa purché la domanda pervenga prima della scadenza del termine anzidetto.
3. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei servizi o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non potrà mai attribuirne la causa ad altre ditte o imprese o fornitori.

Art. 18 – PENALI

1. nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione di ogni intervento ordinato nelle Lettere Contratto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei servizi viene applicata una penale pari al **1‰ (uno per mille)** dell'ammontare dell'importo del singolo Ordine, sino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale, fatta salva la facoltà da parte della Stazione appaltante di avvalersi di altra ditta per l'ultimazione degli stessi. In tal caso, oltre alla penale di cui sopra, sarà addebitato all'appaltatore l'onere per le maggiori spese di intervento derivanti all'Ente, senza che lo stesso possa contestare il loro conteggio, per il quale non potrà essere applicato il ribasso offerto in sede di gara dall'appaltatore.
2. Nel caso di interventi di emergenza, d'urgenza e di pronta reperibilità, qualora la "squadra di intervento" non dovesse raggiungere il luogo indicato dal D.E.C. o dal tecnico comunale reperibile entro i tempi indicati al precedente art. 11 dalla chiamata verrà applicata la penale (anche in caso di mancata risposta telefonica) di **€ 300,00**.
3. Nel caso di interventi "ordinari" qualora la "squadra di intervento" non dovesse raggiungere il luogo segnalato all'interno di tutto il territorio comunale dal D.E.C. o dal tecnico comunale reperibile entro i tempi indicati dall'art. 11 dalla chiamata verrà applicata la penale (anche in caso di mancata risposta telefonica) di **€ 100,00**.
4. In caso di mancato rispetto di quanto offerto con l'offerta migliorativa si applicherà la penale di **€ 300,00** per ogni contestazione. Contestazioni per la medesima fattispecie di inadempimento relative a cantieri d'intervento diversi comporteranno l'applicazione di penali separati. L'eventuale ritardo nell'esecuzione delle relative lavorazioni comporterà inoltre la penale di cui al comma 1.

5. In caso di mancata risposta telefonica o di ritardo prolungato, la Stazione appaltante avrà facoltà di avvalersi di altra ditta. Oltre alle penali di cui sopra, sarà addebitato all'appaltatore l'onere per le maggiori spese di intervento senza che lo stesso possa contestare il conteggio delle stesse, per il quale non potrà essere applicato il ribasso offerto in sede di gara dall'appaltatore.
6. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
7. L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troverà applicazione la legislazione vigente in materia di risoluzione contrattuale.
8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti o subiti a causa dei ritardi.

Art. 19 - ULTIMAZIONE DEI SERVIZI

Una volta ultimati i servizi che costituiscono oggetto dell'intervento di manutenzione gli stessi saranno accettati dall'Ufficio Tecnico comunale previo accertamento sommario della loro conformità a quanto previsto nei relativi ordini di servizio. Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformità di esecuzione, l'appaltatore è tenuto ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dall'Ufficio Tecnico, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e la applicazione della penale prevista nel presente Capitolato d'Oneri, in caso di ritardo.

Art. 20 - SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto, nei limiti di legge. L'appaltatore, prima dell'aggiudicazione di ogni singola lettera-contratto/ordine di servizio, se non già fatto in precedenza, dovrà comunicare:

a) se intende avvalersi dell'istituto del subappalto;
b) le parti del contratto che intende subappaltare;
c) che non esistono forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

Ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 97 del D.Lgs n. 81/2008, il datore di lavoro dell'impresa affidataria trasmette alla Stazione Appaltante:

- una dichiarazione relativa alla verifica dell'idoneità tecnica-professionale delle imprese esecutrici secondo le modalità di cui all'allegato XVII del citato D.Lgs 81/2008;
- una dichiarazione relativa alla congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio, da trasmettere altresì al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante a seguito di richiesta scritta dell'impresa. Si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
In caso di ottenimento del DURC del subappaltatore negativo per due volte consecutive, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione al subappalto, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio.
Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi dovrà essere inserita, a pena nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Art. 21 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati.
2. Il D.E.C. e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art. 22.
3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

PARTE TERZA: DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 –ANTICIPAZIONE

1. *S*i applica l'art. 125, del D.Lgs. 36/2023.

Art. 23 – PAGAMENTI IN ACCONTO

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i servizi eseguiti a seguito di rispettivi ordini di servizio, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 al netto del ribasso d'asta e della ritenuta di cui al successivo comma 2, raggiungano, un importo non inferiore a **€ 40.000,00** (euro quarantamila/00), fatta salva la facoltà da parte del R.U.P., per motivate ragioni, di autorizzare l'emissione di stati di avanzamento per importi inferiori;
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei servizi è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da svincolarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
3. Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei servizi eseguiti di cui al comma 1, il D.E.C. redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "*servizi a tutto il .....*" con l'indicazione della data.
4. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l'emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi.
5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato mediante emissione dell'apposito mandato e su presentazione di fattura da parte dell'appaltatore entro i successivi 30 giorni, previo accertamento della regolarità contributiva dell'appaltatore nei confronti degli enti previdenziali attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC). In caso di esito negativo, non solo relativamente alla Parte Appaltatrice ma anche a un solo subappaltatore e/o subaffidatario, non si potrà procedere al pagamento della rata di acconto.

6. Ai sensi dell'art. 35, comma 32, della legge 04.08.2006 n. 248 e dell'art. 125, comma 5 del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata alla verifica dei DURC dell'Appaltatore e dei subappaltatori.
7. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 90% dell'importo del contratto, comprensivo degli eventuali atti aggiuntivi. L'ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1.
8. Per i servizi finanziati con mutui o contributi Regionali il pagamento della rata di acconto avverrà al momento della somministrazione delle somme erogate.

Art. 24 – PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei servizi è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal D.E.C. e trasmesso al responsabile del procedimento. Il D.E.C. accompagna il conto finale con una relazione, riservata nella parte riguardante le riserve iscritte dall'appaltatore e non ancora definite, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata assoggettata. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei servizi deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione finale riservata entro i successivi 60 giorni.
3. La rata di saldo unitamente alle ritenute di cui all'articolo 25, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione della verifica di conformità, previo accertamento della regolarità contributiva dell'appaltatore nei confronti degli enti previdenziali attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC). In caso di esito negativo, non solo relativamente alla Parte Appaltatrice ma anche a un solo subappaltatore e/o subaffidatario.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del D.M. 12/03/2004, n 123. L'importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dal comma 9 art. 117 del Codice.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 25 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Si procede ai sensi della normativa vigente.

Art. 26 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Si procede ai sensi della normativa vigente.

Art. 27 - REVISIONE PREZZI

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.

Art. 28 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, comma 12, del D. Lgs. 36/2023.
3. Il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, il cessionario è tenuto ad indicare il CIG (e, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all'operatore economico cedente sui conti correnti dedicati mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 29 - CONTABILIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI

1. I servizi successivamente affidati saranno remunerati mediante l'applicazione del ribasso percentuale offerto in gara a tutte le voci dell'elenco prezzi contenute. Per tipologie di intervento non comprese nell'elenco prezzi allegato si farà riferimento al Prezziario ufficiale della Regione Piemonte, applicando al singolo contratto l'ultimo pubblicato al momento della redazione del Progetto Esecutivo; eventuali pubblicazioni successive non si applicano al contratto già stipulato.
La contabilizzazione verrà effettuata a misura per le lavorazioni compiute; solo nei casi preventivamente autorizzati dal D.E.C. si procederà a contabilizzare lavorazioni in economia. Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari si intendono compresi:
   a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
   b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel caso di lavoro notturno, anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;
   c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori ecc., tutto come sopra;
   d) per le lavorazioni a misura ed a corpo: ogni spesa per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti o loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diversi mezzi di opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc.
2. I vari titoli dell'elenco prezzi possono non menzionare alcune delle parti costituenti le varie opere, possono anche contenere deficienze ed omissioni; pur tuttavia le varie opere si intendono finite completamente, cioè tali da risultare in tutto e per tutto secondo il noto concetto "chiavi in mano", e secondo la perfetta regola d'arte, secondo il migliore uso del luogo, nonché secondo le prescrizioni che verranno impartite dall'Ufficio Tecnico comunale. Tutti gli oneri conseguenti si intendono interamente compensati dai prezzi di elenco, senza eccezione alcuna. La contabilità delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i suddetti prezzi ribassati. Ove debbano applicarsi voci di costo non presenti nell'elenco prezzi allegato e nel Prezziario Regionale verranno determinati i prezzi in contraddittorio con l'appaltatore ex art. 163 del D.P.R. 207/2010.

Accertamento e misurazione dei servizi:

3. La Direzione Servizi potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si presentasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale i maggiori oneri che si dovessero per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Contabilizzazione servizi a misura:

4. La misurazione e la valutazione dei servizi sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato d'Oneri e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei servizi le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
5. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione variazioni rispetto a quanto autorizzato dal D.E.C.
6. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei servizi s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato d'Oneri e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
7. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari desunti dall'elenco prezzi unitari previsto per l'esecuzione dell'appalto.
8. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza è effettuata dalla Direzione servizi sulla base del preventivo assenso espresso dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, ove nominato:
   - in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all'importo contrattuale, per la parte forfetaria;
   - a misura, applicando i prezzi previsti in Capitolato alle effettive quantità eseguite.

Tenuta della contabilità:

9. Ai fini della tenuta della contabilità è consentito l'utilizzo di programmi informatizzati, non sono richieste la numerazione e la bollatura del registro, in deroga a quanto previsto dall'art. 211, comma 4 del regolamento e si applicano le disposizioni di cui all'art. 183 del medesimo.

PARTE QUARTA: CAUZIONI E GARANZIE

Art. 30 - GARANZIA PROVVISORIA

Non prevista per procedura di cui all'art. 50 c. 1 lettera c..

Art. 31 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al

20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Nel caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro di cui all'articolo 59, l'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella misura massima del 2 per cento dell'importo dell'accordo quadro; l'importo della garanzia per i contratti attuativi può essere fissato nella documentazione di gara dell'accordo quadro in misura anche inferiore al 10 per cento del valore dei contratti stessi con l'indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2.

2. La garanzia fidejussoria definitiva è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa fideiussoria, anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alla scheda tipo 1.2 del D.M. 12.03.04 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 del medesimo decreto, integrata con la clausola della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in osservanza di quanto disposto dall'art. 103 del Codice. Essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto

3. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

4. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

5. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

6. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 117, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

7. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 32 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Si applica l'art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.

3. In caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, per poter beneficiare della riduzione di cui al commi 1, il requisito della certificazione di qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante ed aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

Art. 33 - POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è obbligato a produrre, almeno 10 giorni prima della consegna dei servizi, una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei servizi. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei servizi e cessa alla data di emissione della verifica di conformità e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad **Euro 1.500.000,00** .
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
6. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie assicurative sono presentate con le modalità previste dall'art. 128 del D.P.R. n. 207/2010.

PARTE QUINTA: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 34 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008.
2. Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l'apposizione della segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali. In specifico si richiede la conoscenza e l'applicazione di tutto quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 che contiene gli schemi per la segnaletica temporanea dei cantieri stradali.
3. Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle previsioni del decreto in oggetto e l'avvenuta formazione di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisionali richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva.
4. Copia degli attestati, del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza e dei nominativi degli addetti dovrà essere inviata alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto.
5. Dovrà altresì essere indicato, a questa stazione appaltante, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.
6. In particolare, senza che il seguente elenco risulti limitativo, l'appaltatore ha i seguenti obblighi:

- disporre ed esigere che i propri dipendenti:
    - siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate;

- non compiano di propria iniziativa manovre o lavorazioni non di loro competenza;
- siano dotati di apposito cartellino identificativo riportante il nome della ditta, la foto, il nome
- dell'operaio e la relativa qualifica;

- curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera (di sollevamento, di trasporto, di scavo, ecc) siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;
- prendere, in caso di emergenza, tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l'incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento alla stazione appaltante.

7. Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della stazione appaltante che delle autorità.
8. Costituisce compito precipuo dell'appaltatore, la elaborazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.
9. Si ricorda, fra l'altro, che in osservanza dell'art. 95 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. sono esclusi dalla partecipazione alla procedura gli operatori economici qualora venga accertato il "*sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014*".
10. Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all'Allegato I al D.Lgs. 81/2008 la stazione appaltante provvederà all'immediata revoca dell'affidamento.

Art. 35 – D.U.V.R.I.

1. Il D.U.V.R.I. è parte integrante e sostanziale del progetto del servizio. La valutazione dei rischi e le rispettive misure individuate per la gestione degli stessi è stata condotta in collaborazione con l'RSPP dell'Ente Committente, previa consultazione degli RLS.
2. Il datore di lavoro, titolare delle attività da svolgersi secondo le specifiche dell'affidamento - per quanto di competenza – integra e perfeziona il D.U.V.R.I., redatto dal committente, riferendolo ai rischi specifici da interferenza effettivamente derivanti dall'esecuzione del contratto.
3. Il D.U.V.R.I. è sottoscritto per accettazione dall'esecutore ed integra gli atti contrattuali.
4. Prima dell'affidamento del servizio, il Datore di Lavoro committente verifica l'effettiva idoneità tecnica e professionale dell'impresa appaltatrice, mediante acquisizione della documentazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. e di eventuale altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa applicabile, in relazione alle attività da svolgere.

PARTE SESTA: ALTRI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE, MANODOPERA, CONTROVERSIE

Art. 36 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dagli altri articoli del presente Capitolato, sono a carico dell'appaltatore, in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:

a. l'esecuzione e manutenzione di eventuali passi provvisori per il pubblico o per terzi con le modalità e nel numero che verrà richiesto dal D.E.C.; in merito a ciò l'impresa è tenuta al rispetto dei vincoli imposti per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
b. il mantenimento fino alla conclusione degli interventi della continuità degli scoli delle acque e del transito sicuro sulle vie;
c. il risarcimento diretto di tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti e il ripristino di ogni attrezzatura presente sul terreno, danneggiata durante l'esecuzione dei servizi. In particolare danni causati alle società concessionarie di servizi pubblici, alle Amministrazioni Pubbliche o a privati;
d. la spesa per esecuzione di fotografie delle opere in corso secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dei Servizi. A carico dell'appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quello del collaudo;
e. la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri e di quanto in essi esistente, intendendosi che in caso di furto e deterioramento di opere, manufatti e materiali, anche se già misurati e contabilizzati della stazione appaltante, il danno relativo resterà ad esclusivo carico dell'appaltatore;
f. la predisposizione, prima dell'inizio dei servizi, dei piani di sicurezza per tutti i tipi di lavorazione, trasmettendone copia al D.E.C. secondo le vigenti norme di legge;
g. la richiesta delle prescritte autorizzazioni per occupazione o alterazione di suolo pubblico necessarie per l'esecuzione dei servizi. L'appaltatore resta esente dal pagamento della tassa relativa alla occupazione del suolo pubblico;
h. la collaborazione con il l'ufficio della DEC sia nei sopralluoghi sia nelle verifiche;
i. il pagamento di multe, ammende od altre sanzioni pecuniarie o penali derivanti dalla inosservanza, da parte dell'appaltatore, delle disposizioni contenute nel presente Capitolato d'Oneri, liberandone esplicitamente e nel modo più ampio e completo la stazione appaltante;
j. la sostituzione dei rappresentanti e degli operai per i quali l'ufficio tecnico ritenga necessario l'allontanamento, anche immediato;
k. la discarica e/o l'allontanamento, a servizi ultimati, di qualsiasi materiale di risulta o mezzo d'opera non più utilizzato;
l. la pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate.

Art. 37 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ADDETTI

1. L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e degli accordi integrativi territoriali, applicabili alla data di sottoscrizione dell'accordo, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo nazionale o locale, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
I suddetti vincoli obbligano l'appaltatore, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la cooperativa.
2. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile.

3. Resta inteso che la stazione appaltante in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà, di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati nell'appalto.

Art. 38 - RESPONSABILITA' E FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore è responsabile, tanto verso la stazione appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da esso causati durante l'esecuzione dei servizi.
È' obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione dei servizi nonché nella condotta del cantiere, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai servizi e per non causare danni a beni pubblici e privati.
In caso di infortunio l'appaltatore si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la stazione appaltante ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico del medesimo appaltatore il completo risarcimento dei danni.
2. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla normativa vigente.

Art. 39 – RISERVE E CONTROVERSIE

Le controversie verranno gestite secondo le modalità previste dagli artt. 190-191 del DPR 207/2010 che qui si intendono integralmente trascritte e richiamate.

Art. 40 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell'accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell'appaltatore inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere l'accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva, l'ammontare del credito maturato dalla ditta per i servizi eseguiti e se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

1) Risoluzione dell'accordo quadro

1. L'accordo potrà essere dichiarato risolto dalla stazione appaltante:

A) di diritto:

- per grave inadempimento (mancata esecuzione del singolo contratto- si considera tale il contratto non ultimato decorso infruttuosamente un ritardo pari al 10% del tempo di esecuzione servizi);
- per violazione grave o reiterata degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico e economico, previdenziale, assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dell'appaltatore;
- per violazione grave o reiterata delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori commesse dell'appaltatore o dal subappaltatore;

B) previa costituzione in mora, se necessaria:

- in caso di cessione della Ditta, cessazione dell'attività, concordato preventivo o di procedura fallimentare a carico del soggetto appaltatore(salvi i casi di possibilità di subentro e sostituzione del soggetto nelle obbligazioni assunte alle stesse condizioni contrattuali)
- in tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali.

2. La Stazione appaltante si riserva comunque di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei servizi;
b) inadempimento alle disposizioni del D.E.C. riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
e) sospensione dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto ed in ciascuna lettera-contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o dei piani di sicurezza di cui agli articoli 41 e 42 del presente Capitolato d'Oneri, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte all'impresa dal D.E.C., dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei servizi di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei servizi eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei servizi e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei servizi, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei servizi, dei maggiori interessi per il finanziamento dei servizi, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

4. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessarie lavorazioni suppletive che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei servizi eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei servizi non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
5. Le altre cause di risoluzione del contratto sono disciplinate dal Codice Civile; la formale costituzione in mora (art. 1219 del Codice Civile) potrà essere fatta a mezzo fax o raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio eletto dall'appaltatore.
6. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, di qualsiasi genere, che il committente abbia sopportato a causa di tale risoluzione.

2) Diritto di recesso:

7. La stazione appaltante può recedere dall'accordo per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di recesso.
8. Nello specifico, la stazione appaltante potrà recedere dal contratto qualora, a seguito degli accessi ed accertamenti nel cantiere previsti dal D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150, riceva dal Prefetto comunicazione del rilascio dell'informazione prevista all'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, che evidenzi situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell'appaltatore. In tal caso la stazione appaltante procederà al pagamento del valore delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite (art. 11 dpr 252/1998).
9. La stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto con le modalità indicate all'art. 123 del D.Lgs n. 36/2023.

3) Forza maggiore:

10. Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.
11. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento, a titolo indicativo, a guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.
12. Verificatosi un caso di forza maggiore, che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

Art. 41 - VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI

Nel corso dell'esecuzione dell'accordo l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli sul mantenimento da parte dell'appaltatore dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso, ai fini della durata dell'accordo quadro.

Art. 42 - ULTIMAZIONE DEI SERVIZI

1. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare formalmente per iscritto l'ultimazione dei servizi al D.E.C., il quale procede ai necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione. In ogni caso alla data di

scadenza prevista dal contratto il D.E.C. redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei servizi.

2. Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei servizi il D.E.C. procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal D.E.C., fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo di cui all'art. 16 del presente Capitolato d'Oneri, proporzionale all'importo della parte di servizi che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei servizi di ripristino.

3. Il certificato di ultimazione può disporre l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità.

4. Resta inteso e confermato tra le parti che tali servizi di piccola entità ritenuti indifferibili alla conclusione del periodi cui al comma 4, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, saranno eseguiti direttamente dalla Stazione Appaltante medesima addebitandone la spesa all'Impresa Appaltatrice, ove questa non provveda nei termini che le verranno prescritti.

Art. 43 - TERMINI PER LA VERIFICA DI CONFORMITA'

1. La verifica di conformità deve essere emessa entro sei mesi dall'ultimazione dei servizi ai sensi dell'art. 116 comma 2 del D.Lgs. 36/2023. La verifica di conformità ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

2. Durante l'esecuzione dei servizi la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei servizi in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato d'Oneri o nel contratto.

3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art.1666 comma 20 del C.C. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle prestazioni prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. I collaudi, anche se favorevoli, e l'accettazione delle opere, non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge ed in specie dalle garanzie per difformità e vizi delle prestazioni. A tali effetti, anche per la decorrenza del termine di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1667 C.C., le opere appaltate si intendono consegnate definitivamente all'Appaltante solo al momento dell'approvazione del collaudo.

Art. 44 - PRESA IN CONSEGNA DEI SERVIZI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei servizi, alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 230 del DPR 207 del 2010.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del D.E.C. o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. L'appaltatore, a conclusione di ogni lavorazione e comunque nel caso di presa in consegna provvisoria o definitiva o di collaudo, dovrà depositare la seguente documentazione (quando prevista dalle categorie dell'appalto) eventualmente integrata secondo arbitrio del collaudatore e secondo nuove e sopraggiunte disposizioni di legge:
   - dichiarazione D.M. n. 37/2008 relativa agli impianti;
   - scheda tecnica, manutentiva e di resistenza al fuoco dei materiali di finitura posati (pavimenti, rivestimenti, ecc.);
   - certificazioni richieste per legge o per normativa tecnica con riferimento alle lavorazioni/forniture effettuate.
6. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei servizi, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato d'Oneri.
7. In ogni caso, fino a quando non sia stato formalmente definito il trasferimento dell'opera e comunque non oltre il termine previsto per l'approvazione del collaudo, sull'appaltatore incombe ogni onere, anche finanziario, relativo alla conservazione ed alla manutenzione ordinaria delle opere, nelle condizioni ed il grado di efficienza e con le caratteristiche in base alle quali concepite e costruite.

PARTE SETTIMA – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 - ELEZIONE DOMICILIO

1. A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, il domicilio dell'appaltatore è quello indicato nell'istanza di partecipazione.

Art. 46 - IMPOSTE E ONERI FISCALI

1. Il corrispettivo offerto è comprensivo di spese accessorie imposte e tasse, con l'eccezione dell'IVA che è a carico della stazione appaltante.
2. Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore tutte e indistintamente le spese di gara, di contratto di bollo, registro, diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e di tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dall'appalto a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.

Art. 47 - NORMATIVA ANTIMAFIA

1. L'affidamento dell'appalto oggetto del presente Capitolato d'Oneri è subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 48 - PATTO DI INTEGRITA'

Ai sensi dell'art. 11 del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Comune di Vercelli il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione

dalla gara e alla risoluzione del contratto. Il Patto di Integrità è obbligatoriamente sottoscritto dall'Affidatario e allegato al contratto.

Art. 49- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore con la sottoscrizione dell'accordo quadro e di ogni singolo contratto dichiara di essere a completa e perfetta conoscenza del contenuto e degli obblighi imposti dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L'appaltatore accetta espressamente che il contratto si risolva di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
3. L'appaltatore si obbliga, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Nell'ipotesi di cessione del credito i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 e quindi agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della Provincia di Vercelli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 50 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato d'Oneri il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di servizi pubblici.

Art. 51 - TRIBUNALE COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del presente accordo quadro è competente il Foro di Vercelli.

Art. 52 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato d'Oneri saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

Vercelli, agosto 2023

I progettisti
Dott. Alberto Mallarino
Ing. Eva Ferraris

ALLEGATO 1

LETTERA CONTRATTO n. 1/___/20... RIF. .....

INTERVENTI DI .....

IN ACCORDO QUADRO (art. 59 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n° 36)

Impresa: .....
Provvedimento di aggiudicazione: .....
Contratto: .....
Ribasso di gara: ____%

LETTERA - CONTRATTO

Si dispone che codesta spettabile Impresa proceda all'esecuzione dell'intervento:

.....

Luogo d'intervento: .....

Tipologia di intervento di cui all'art. 11, comma 1, del Capitolato d'Oneri:

☐ Potatura (specificare tipologia) _____
☐ Abbattimento_____
☐ Consolidamento_____

Classificazione dell'intervento di cui all'art. 11 comma 3 del Capitolato d'Oneri:

☐ Emergenza ☐ Urgenza ☐ Ordinario ☐ Programmabile

Il termine di inizio dei servizi è previsto per il giorno: .....

Il termine di ultimazione dei servizi è previsto per il giorno: ..... totale giorni .....

L'importo presunto dei servizi ammonta ad € ..... (euro .....) di cui € .... (euro .....) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto come meglio esposto nel computo metrico estimativo del .....,
che dedotti dello sconto contrattuale del ____% risulta di ..... (euro .....) oltre I.V.A. al ..... % per un importo complessivo pari a **€ ..... (euro .....)**
Si precisa che i prezzi sopra esposti sono comprensivi, ai sensi del Capitolato d'Oneri, di tutti gli oneri diretti ed indiretti a dare il lavoro finito a regola d'arte.
Per ogni giorno di ritardo, sarà applicata la penale, così come previsto dall' art. 20 del Capitolato d'Oneri.

Vercelli, _____

L'Impresa ***Il D.E.C.*** ***Il Responsabile del Procedimento***

ALLEGATO 2

Spett.le Comune di Vercelli.

IMPEGNO AL RISPETTO DEL PATTO D'INTEGRITÀ

La ditta …… con sede in …….. Partita IVA…… Codice Fiscale…… qui rappresentata dal titolare / legale rappresentante …… nato a …… il …… Codice Fiscale …… residente a …… in via …… e domiciliato per l'occorrenza presso la società affidataria dei lavori/servizi di ……,

DICHIARA

di accettare espressamente e senza riserve le condizioni tutte del presente Patto di integrità che viene sottoscritto, in conformità a quanto sotto riportato;

SI IMPEGNA

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine dell'aggiudicazione dell'appalto e/o dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto da parte di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara di cui all'oggetto;
- ad assicurare di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara e della documentazione tecnica e normativa ad esso allegata, al fine di condizionare la determinazione del prezzo posto a base d'asta ed i criteri di scelta del contraente, ivi compresi i requisiti di ordine generale, tecnici, professionali, finanziari richiesti per la partecipazione ed i requisiti tecnici del bene, servizio o opera oggetto dell'appalto
- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;
- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a comunicare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività relativamente ai lavori/servizi di cui all'oggetto;

- e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:

  - esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;

  - revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;

  - risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto;

- e accetta che il contenuto del presente Patto di integrità resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto, compreso l'eventuale collaudo. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

DICHIARA

- di aver preso visione del vigente "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023" del Comune di Vercelli, adottato in conformità alla L. n. 190 del 6.11.2012.

PRECISA che

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra Comune di Vercelli e gli operatori economici e tra gli stessi operatori economici partecipanti alla medesima gara è devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Vercelli.....

Il Rappresentante legale della Ditta

.....

ALLEGATO 3 – D.U.V.R.I.